

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Approvato con Deliberazione n. 55 del 29.12.2020, modificato con deliberazione n. 25 del 27.6.2022, Deliberazione n. 31 del 31.7.2023 e Deliberazione n. 37 del 22.4.2024)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Preambolo

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Esercizio dell'attività e titolo abilitativo

Art. 4 - Assegnazione dei posteggi, migliorie e scambi

Art. 5 - Assegnazione dei posteggi riservati

Art. 6 - Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica

Art. 7 - Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

Art. 7 bis – Ulteriori limiti all'esposizione e alla vendita

Art. 8 - Subingresso

Art. 9 - Posteggi e mercati a carattere sperimentale

Art. 10 - Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

Art. 11 - Caratteristiche

Art. 12 - Orari e chiusure

TITOLO II – MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 13 - Mercato

Art. 14 - Modalità di registrazione delle presenze

Art. 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi ("spunta")

Art. 16 - Mercati Straordinari

Art. 17 - Circolazione pedonale e veicolare

Art. 18 - Posteggi fuori mercato

Art 18 bis – Chioschi

Art. 19 - Posteggi "stagionali"

TITOLO III – RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 - Raggruppamenti Turistici

Art. 21 - Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità.

Art. 22 - Il "Banco fiorentino"

Art. 23 - Attività promozionale e utilizzo del marchio

Art. 24 - Raggruppamenti Straordinari

Art. 25 - Raggruppamenti di Servizio

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 - Definizione

Art. 27 - Funzionamento

Art. 28 - Individuazione dei turni

TITOLO V – MERCATI COPERTI

Art. 29 - Mercati coperti

Art. 30 - Posteggi nei mercati coperti alimentari

- Art. 31 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 32- Specializzazioni merceologiche
- Art. 33 - Attrezzature di vendita di proprietà Comunale
- Art. 34 - Utilizzo dei posteggi e responsabilità
- Art. 35 - Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 36 - Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento

TITOLO VII – FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

- Art. 37 - Definizione e funzionamento delle fiere
- Art. 38 - Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale
- Art. 39 - Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale
- Art. 40 - Affidamento gestione delle fiere e fiere promozionali
- Art. 41 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

TITOLO VIII – VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

- Art. 42 - Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

- Art. 43 - Provvedimenti interdittivi
- Art. 44 – Sanzioni

TITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 45 - Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica
- Art. 46 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 47 - Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)
- Art. 48 - Disposizioni transitorie
- Art. 49 - Rinvii ed esclusioni
- Art. 50 - Abrogazioni
- Art. 51 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il commercio su area pubblica rappresenta un pezzo dell'economia e del lavoro della città. Rappresenta, altresì, un pezzo dell'identità della città. Costituisce, inoltre, opportunità di arricchimento dell'offerta commerciale e artigianale in città in favore dei consumatori in particolare cittadini residenti, utilizzatori della città, turisti. E' infine presidio di strade, vie e piazze. Trattandosi di attività che si svolge su area pubblica la dislocazione delle attività, le merci messe in vendita, i banchi su cui vengono allestiti i prodotti debbono rispondere a requisiti di decoro, bellezza, tipicità, qualità coerenti con il tessuto cittadino sui quali su cui insistono. Gli ultimi interventi sistematici di regolamentazione comunale del settore risalgono al 2008. Da allora sono intervenute rilevanti novità nel quadro economico-sociale e novità legislative regionali e nazionali che rendono necessario l'adeguamento della regolamentazione comunale. In particolare, la crisi economica connessa al Covid mostra la fragilità odierna del comparto che deve essere pensato e regolato al fine di assicurare al medesimo l'opportunità di una ripartenza solida e duratura in un quadro di presenze, circolazione e dinamismo che toccano la città con intensità diversa dal recente passato. Inoltre, la Legislazione, nazionale e regionale, dispone che entro il 31 dicembre 2020 trova applicazione il principio del rinnovo, previa verifica dei titoli, delle concessioni per 12 anni. Le recenti linee guida ministeriali stabiliscono che entro il 30 giugno 2021 saranno dai Comuni adottate le procedure di rinnovo. Si tratta dunque di cogliere l'opportunità dei rinnovi delle concessioni per adeguare la regolamentazione comunale al fine di realizzare le irrinunciabili esigenze di riqualificazione complessiva del settore e per consentire ai mercati di svolgere appieno quel ruolo di cui sopra nel rispetto del contesto urbano in cui sono inseriti. Per tali ragioni il presente Regolamento definisce il sistema di regole che disciplina i mercati e i posteggi isolati posti al di fuori di essi, i raggruppamenti turistici, le norme in materia di turni, i mercati al coperto, il commercio itinerante, le fiere, la vendita di stampa su suolo pubblico. Il presente regolamento disciplina anche i provvedimenti sanzionatori e interdittivi per le violazioni del medesimo. Nel regolamento si affermano principi, indirizzi e regole finalizzati a riqualificare i mercati per renderli più attrattivi in un contesto economico-sociale radicalmente mutato e a renderli più belli e accoglienti e, infine, più armoniosamente inseriti nel contesto urbano. Il presente regolamento si propone l'obiettivo di valorizzare la tipicità dei mercati e il valore della tradizione, in particolare fiorentina e toscana. Per sostenere l'azione di adeguamento degli operatori alle regole di riqualificazione di cui agli articoli 21 e 22 del Regolamento l'Amministrazione comunale si impegna a disporre misure di incentivo fiscale relativo al COSAP nei prossimi tre anni. Infine, spetterà al Piano delle aree, da adottarsi all'esito della conclusione delle procedure di rinnovo delle concessioni, il compito di disegnare le collocazioni dei banchi in modo tale da valorizzare il ruolo e la funzione del mercato e al contempo tutelare il patrimonio architettonico e urbano ove i mercati sono collocati, prevedendo altresì nelle singole schede di mercato i posizionamenti dei medesimi.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento – nel rimandare integralmente al “Codice del Commercio” di cui alla L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii - disciplina e dettaglia condizioni e modalità per l’esercizio del commercio su aree pubbliche all’interno del territorio del Comune di Firenze in virtù di quanto previsto dalla L.R. Toscana n. 62/2018 “Codice del Commercio” all’art. 43.
2. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Art. 2 Definizioni

1. In aggiunta alle definizioni di cui al Codice del Commercio sopra richiamato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intende:

- a) per “Codice” il Codice del Commercio di cui alla L.R. Toscana n° 62/2018 e ss.mm.ii
- b) per “spunta”, l’operazione con la quale ogni giorno, prima dell’orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi nel mercato.
- c) per “attività stagionali”, le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alla commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 183 giorni per ogni anno solare.
- d) per “turno commerciale dei cassettaisti” e “turno fondini” la modalità di esercizio di commercio non alimentare su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate secondo periodi carotazione autogestita.
- e) per “raggruppamenti” l’insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari e di servizio.
- f) per “miglioria” la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati in modo che sia consentito agli operatori concessionari il trasferimento della propria attività e della concessione all’interno del medesimo mercato o raggruppamento e nell’ambito dello stesso settore merceologico.
- g) per “scambio di posteggio” la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione all’interno dello stesso mercato o raggruppamento.
- h) Per “posteggi fuori mercato” si intendono i posteggi isolati, fra cui anche i chioschi e le edicole;
- i) Per “Piano” si intende il Piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’art. 43 del Codice;
- j) Il titolo per l’esercizio del commercio su posteggio si compone di due parti: atto di concessione/autorizzazione di posteggio e atto di titolarità della concessione
- k) Per Area UNESCO si intende tutta l’area Centro Storico Patrimonio Mondiale UNESCO, come definito negli strumenti urbanistici in base a quanto stabilito all’articolo 32.6 del Piano strutturale vigente del Comune di Firenze.

Art. 3 - Esercizio dell’attività e titolo abilitativo

1. Le concessioni di posteggio sono rilasciate ai titolari dell’azienda e abilitano contestualmente all’esercizio dell’attività.
2. Il rilascio della concessione di posteggio è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, nonché della regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione, come previsto dall’articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.

3. Ai sensi dell'art. 90 della LR 62/2018, in caso di trasferimento della gestione dell'azienda, l'esercizio dell'attività da parte di soggetto diverso dal titolare della concessione potrà avvenire solo dopo la presentazione della comunicazione di cui all'art. 8, da presentare unitamente al titolo concessorio originale in caso di controllo;
4. Nell'ambito di ciascun posteggio è ammessa tassativamente l'attività di vendita risultante dagli atti dell'Amministrazione e indicata nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio, rispettando, ove definito, anche le specializzazioni merceologiche;
5. Non è possibile modificare il genere merceologico o specializzazione merceologica indicate nell'atto di concessione/autorizzazione di posteggio.
6. In caso di sospensione volontaria o assenza superiore a 7 giorni, il gestore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 10 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/assenza, anche attraverso gli applicativi telemetrici in uso per la registrazione delle presenze nei posteggi assegnati; per tutte le attività di commercio su aree pubbliche il periodo di sospensione non può superare i quattro mesi in ciascun anno solare (salvo eccezioni previste dalla legge regionale); per le attività di vendita di quotidiani e periodici la sospensione volontaria può essere protratta fino a un massimo di dodici mesi consecutivi (salvo eccezioni previste dalla legge regionale);
7. Attestazione del regolare svolgimento dell'attività, corredata con l'esibizione di opportuna documentazione, potrà essere richiesta in ogni momento dall'Amministrazione.

Art. 4 Assegnazione dei posteggi, miglitorie e scambi

1. Nel caso risultino disponibili posteggi non concessionati in mercati, raggruppamenti o posteggi fuori mercato, l'Amministrazione, qualora ritenga opportuno procedere alla assegnazione dei medesimi, provvede alla pubblicazione di apposito bando secondo le modalità previste dall'art.37 della LR 62/2018.
2. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi non concessionati su un mercato o su un raggruppamento, l'Amministrazione provvede a emettere un avviso di miglitoria, che consiste nell'avviare una procedura riservata ai soli operatori concessionari in quello stesso mercato o raggruppamento, che potranno presentare istanza di assegnazione di uno dei posteggi disponibili in quello stesso mercato o raggruppamento, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese come operatore del commercio su area pubblica, maturata anche in maniera discontinua dal titolare della concessione e dal suo dante causa. Nell'ipotesi di attività condotta in regime di affitto di azienda o di parte di essa, la partecipazione all'iter di miglitoria di cui al comma 2 è consentita solo se l'istanza è presentata dal titolare della concessione;
3. Solo dopo aver espletato le procedure di cui al comma 1, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni di durata decennale.
4. I concessionari che risultino assegnatari di un posteggio a seguito della procedura di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione vedranno azzerato il numero di presenze registrate nelle operazioni di spunta, utilizzate per la partecipazione al bando stesso.
5. Le graduatorie avranno validità definita dai bandi stessi; nel periodo di validità, si attingerà da esse fino al loro esaurimento, qualora l'Amministrazione ritenga di assegnare ulteriori posteggi resisi liberi.
6. È consentita a due operatori, appartenenti allo stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, produttori agricoli o titolari di posteggi riservati, la possibilità di scambiarsi i posteggi ed eventuali ulteriori spazi accessori ottenuti in concessione. A tale scopo i titolari delle concessioni dovranno presentare specifica istanza agli uffici comunali competenti in materia di commercio su area pubblica che provvederanno, previa istruttoria, all'aggiornamento dell'atto di titolarità della concessione, mentendo però la scadenza del titolo originario.

Art. 5 Assegnazione dei posteggi riservati

1. Ai sensi dell'art.41 della LR 62/2018, nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) soggetti con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii;
 - b) imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della L.R. 45/2007 e ss.mm.ii., aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all'allegato B della LR 65/2014, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime, nel numero indicato nelle singole schede del Piano.
 - c) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci abbiano età inferiore ai trentacinque anni;
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. La Giunta potrà inoltre prevedere, nei mercati, raggruppamenti, posteggi isolati, fiere e fiere promozionali che riterrà più idonei, posteggi riservati ad aziende o associazioni che svolgano attività a sostegno di particolari progetti di inserimento lavorativo di persone affette da disabilità o che partecipino a specifici progetti sociali;

Art. 6 Attrezzature e modalità di vendita su area pubblica.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 22, particolari indicazioni relative ad attrezzature e modalità per l'esercizio dell'attività di commercio utilizzabili all'interno di ciascun posteggio possono essere definite dalla Giunta comunale in fase di approvazione delle planimetrie di ripartizione dei posteggi all'interno di ciascun mercato e raggruppamento, o con riferimento ai singoli posteggi isolati, al fine di garantire il decoro, la valorizzazione di eventuali strutture, la fruibilità dei luoghi e la sicurezza. Per quanto attiene alle fiere, ulteriori disposizioni potranno essere previste all'interno dei relativi bandi al fine di assicurare la migliore fruibilità e il rispetto delle normative di sicurezza;
2. Salvo specifiche deroghe per attività commerciali di generi alimentari, il mantenimento nel posteggio di veicoli/strutture/attrezzature di vendita negli spazi concessionati non è consentito al di fuori degli orari di inizio allestimento e di fine disallestimento.
3. I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati.
4. Non è consentito l'utilizzo di strumenti per la diffusione di musica o segnali sonori;
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata dell'orario di esercizio del mercato, del raggruppamento, del posteggio fuori mercato o della fiera. In caso contrario, salvo specifiche deroghe o particolari disposizioni che comportano la temporanea sospensione del titolo concessorio, formalizzate dall'Amministrazione comunale, nonché in casi di documentata forza maggiore, l'operatore è considerato assente.
6. In caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, è obbligatoria l'esibizione sia dell'atto di concessione/autorizzazione, sia l'atto attestante la titolarità della concessione, anche in formato digitale; ove il titolo sia già stato emesso in formato digitale, deve essere mostrato solo nel formato originario;
7. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa, fatta eccezione di quanto previsto al successivo art. 7. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta comunale, l'Amministrazione comunale può autorizzare, in casi eccezionali, la non rimozione del veicolo al termine dell'orario di vendita, a condizione che non occupi più della superficie concessa e che sia amovibile in qualsiasi momento.
8. Gli operatori devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività e al conferimento dei medesimi negli spazi e/o contenitori appositamente predisposti.

Al termine dell'orario di vendita, pertanto, i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da merci, materiali, scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.

9. L'assegnazione temporanea a spuntisti di eventuali posti risultanti liberi, nonché l'eventuale spostamento temporaneo di concessionari all'interno di mercati, raggruppamenti e fiere, dovrà in ogni caso rispettare la ripartizione fra settore alimentare e non alimentare individuato in fase di approvazione della distribuzione dei posteggi per ciascuna area destinata al commercio su aree pubbliche;

10. È vietato, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, raggruppamenti turistici, turni commerciali, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato e/o espressamente previsti nel titolo concessorio e/o definiti nell'ambito di accordi procedurali.

11. Gli oggetti tendari, ove ammessi, debbono essere installati rispettando le eventuali dimensioni, limitazioni e disposizioni approvate dalla Giunta comunale per mercati, raggruppamenti, turni, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, sempre a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio per i terzi e per la fruizione del patrimonio culturale.

12. Nei raggruppamenti turistici, agli oggetti tendari non possono essere appese merci di alcun tipo o strutture, salvo diverse indicazioni, approvate dalla Giunta comunale anche ai sensi di quanto previsto all'art.21. In tutti i mercati rionali e nei posteggi fuori mercato localizzati fuori dall'area UNESCO, le merci possono essere appese agli oggetti tendari esclusivamente se il loro ingombro complessivo rimane all'interno del perimetro del posteggio concesso.

13. Sulle attrezzature per la vendita, comprese tende e ombrelloni, non è consentita alcuna scritta, o marchio pubblicitario, diversa dalla ragione sociale o insegna della ditta, nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento comunale in materia di pubblicità.

14. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.

15. (Abrogato con DC /2023/31).

Art. 7 Valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale

1. È individuata con la denominazione "Area UNESCO", l'area pubblica avente valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nella quale vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, ai sensi dell'art. 52 del D.lsg 42/2004 - Codice dei Beni Culturali, in linea con quanto stabilito nel *Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del Centro Storico* e proroga delle limitazioni alle attività di somministrazione e commercio di generi alimentari. (ultima approvazione DC/2023/00020 e ss.mm.ii.);

2. Al fine della valorizzazione e della tutela dell'"Area UNESCO", l'attività di commercio sulle aree pubbliche e le altre attività disciplinate dal presente Regolamento ivi ubicate sono sottoposte alle specifiche limitazioni e prescrizioni di cui ai commi 3 e seguenti e articoli specifici.

3. In occasione di manifestazioni commerciali straordinarie, è proibita, all'interno della "Area UNESCO", la somministrazione e la vendita di generi alimentari preparati utilizzando piastre di riscaldamento, forni e griglie (hamburger, hot dog, pizza, riscaldamento di verdure e altri condimenti, e prodotti similari); tale disposizione non si applica alle le fiere e fiere promozionali definite nelle schede del Piano vigente.

4. Nell'ambito della "Area UNESCO", a eccezione dei mercati rionali o di posteggi isolati dietro espressa autorizzazione, è escluso l'uso di qualsiasi tipo di automarket o veicolo a motore per lo svolgimento dell'attività. L'uso di motore elettrico è consentito esclusivamente per le operazioni di spostamento delle attrezzature, che dovranno essere fornite di ruote in gomma rigida per garantire l'integrità della pavimentazione e la silenziosità delle operazioni di posizionamento e la rimozione al termine dell'orario giornaliero di attività.

5. Nell'ambito della "Area UNESCO" relativamente alle merceologie commerciabili, è esclusa, salvo che non sia stata autorizzata in relazione a specifiche manifestazioni, la vendita dei seguenti prodotti:

- a) settore alimentare: carni fresche di tutte le specie animali, prodotti ittici freschi o carni fresche di qualsiasi specie, ivi compresi molluschi e crostacei, (ad esclusione dei mercati coperti, o di quelli effettuati con adeguati supporti di vendita, purché garantiscano il rispetto di parametri sanitari);
- b) settore non alimentare: stracci e sottoprodotti tessili, rottami e materiali di recupero in genere, motori di qualsiasi tipo, combustibili, oli minerali e lubrificanti, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria, il commercio di armi e di esplosivi, di articoli usualmente venduti nei sexy-shop, di prodotti chimici;

6. (Abrogato con DC /2023/31)

7. (Abrogato con DC /2023/31)

8. Nell'ambito della "Area UNESCO" le forme, i colori e i materiali di tende, coperture, gazebo, stand e manufatti in genere utilizzati per l'esposizione e la vendita dovranno armonizzarsi con il contesto architettonico, artistico-paesaggistico e, al fine di non inficiarne il decoro, dovranno essere mantenuti sempre puliti e in buono stato di conservazione.

9. Nell'ambito della "Area UNESCO", in occasione del rilascio o rinnovo delle concessioni, ovvero dell'assegnazione ai concessionari di nuove o diverse aree di posteggio in attuazione del Piano, possono essere dettate prescrizioni di arredo urbano (morfologiche; cromatiche; dimensionali, compresa un'altezza massima della struttura, anche in allineamento con le insegne dei negozi adiacenti; di tecnologia dei materiali) alle quali il gestore è tenuto a conformarsi entro il termine indicato all'articolo 22, comma 3".

10. Le concessioni dei posteggi nella "Area UNESCO" saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all'art.43 comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell'area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata.

Art.7 bis – Ulteriori limiti all'esposizione e alla vendita

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'esposizione e la vendita di:

- a) indumenti e oggetti, di qualsiasi tipo, materiale o dimensione, sui quali siano impresse o riprodotte frasi o immagini lesive del decoro, della fede religiosa o delle appartenenze culturali o nazionali delle persone o che rimandino a discriminazioni su base etnica, o relative all'orientamento sessuale;
- b) prodotti che per forma, colori e rappresentazioni grafiche sui medesimi impresse, offrano un'immagine volgare dell'Italia, delle sue città, delle sue tradizioni, della sua cultura, della sua arte e di qualsiasi suo tratto caratteristico;
- c) gadget, souvenir, capi di abbigliamento e altri prodotti che inneggino alle ideologie fascista e nazista o comunque le richiamino.

Art.8 Subingresso

1. Il subingresso per trasferimento della titolarità dell'azienda intestataria della concessione, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività commerciali.

2. Il trasferimento della gestione dell'azienda, o di un ramo di essa, è soggetto a comunicazione da parte del soggetto subentrante, da trasmettere al SUAP. Tale soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività

3. Tali adempimenti devono essere effettuati secondo le modalità e i termini previsti dalle disposizioni regionali in merito.
4. Il subentrante acquisisce le presenze già maturate nell'esercizio del medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
5. Il subingresso nel titolo abilitativo è consentito qualora non siano presenti posizioni debitorie, in termini di tributi e canoni, nei confronti dell'Amministrazione comunale o sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza della rateizzazione, come previsto dall'articolo 6 comma 8 del vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il subingresso nel titolo abilitativo nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accoli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria o assicurativa.
6. Il subingresso nel titolo abilitativo su posteggio riservato ai sensi dell'art. 7 è consentito solo a favore di un altro soggetto in possesso degli stessi requisiti.

Art.9 Posteggi e mercati a carattere sperimentale

1. La Giunta può istituire mercati, fiere e fiere promozionali a carattere sperimentale. Decorsi tre anni dalla sperimentazione il Consiglio Comunale disporrà in merito alla definitiva istituzione.
2. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere e/o mercati si terrà conto:
 - a) dell'esigenze di tutela e rivalutazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
 - b) della compatibilità rispetto all'esigenze di carattere igienico-sanitario.
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei servizi pubblici.
 - d) delle esigenze di riqualificazione di particolari aree cittadine.

Art. 10 Spostamento di un mercato, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato

1. La Giunta, per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, previa concertazione con le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, può stabilire lo spostamento di un mercato o di un raggruppamento, di una fiera, di una fiera promozionale o di un posteggio fuori mercato, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi, verbalizzati e sottoscritti.
2. Per motivi di pubblico interesse, di lavori pubblici e privati (indifferibili e indispensabili), di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, l'Amministrazione comunale può sospendere, trasferire o modificare temporaneamente l'assetto di un mercato, raggruppamento, fiera, fiera promozionale o di posteggi fuori mercato, per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere, notificando l'atto agli interessati. I termini di decorrenza saranno definiti compatibilmente con l'urgenza di provvedere.
3. Nel caso di trasferimento di uno o più concessionari, le nuove collocazioni, sentite le Associazioni di categoria, sono individuate secondo uno dei seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato, raggruppamento o fiera;
 - b) mediante l'individuazione di spazi aggiuntivi nell'ambito del medesimo mercato,raggruppamento o fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento di nuovi posteggi;
4. L'assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni individuate avverrà seguendo l'ordine di graduatoria elaborata sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese come operatore del commercio su area pubblica, maturata anche in maniera discontinua dal titolare della concessione e dal suo dante causa.;

5. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato, le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri:

- a) nell'ambito di posteggi fuori mercato della stessa tipologia, se previsti dal Piano e non assegnati;
- b) nell'ambito di postazioni (nuove o non assegnate) all'interno dei raggruppamenti turistici o mercati rionali, modificando nell'atto di concessione/autorizzazione la tipologia di posteggio;
- c) individuando nuove collocazioni per posteggi fuori mercato.
- d) In caso di spostamento definitivo di una parte di un mercato o fiera, nella riorganizzazione dei posteggi sono coinvolti tutti gli operatori qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.

Art.11 Caratteristiche

1. Per ogni mercato, raggruppamento, turno commerciale, fiera o fiera promozionale e per i posteggi fuori mercato, individuati nel territorio comunale e previsti nel Piano, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono rappresentate le aree destinate al commercio su aree pubbliche, la denominazione, la periodicità di svolgimento dell'attività commerciale, la consistenza e tipologia dell'organico giornaliero, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché eventuali limitazioni, divieti, prescrizioni e modalità da osservare nell'esercizio delle attività, pena l'adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. La distribuzione e il dimensionamento effettivo dei posteggi sulle aree marcateli individuate dal Piano, la collocazione definitiva dei posteggi fuori mercato previsti, ed eventuali norme inerenti le modalità di gestione delle attività commerciali su aree pubbliche, saranno definite con proprio atto dalla Giunta comunale.

3. Nel caso in cui, dopo aver espletato le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 4, alcuni posteggi risultino non concessionati, la Giunta comunale può prevedere la loro temporanea soppressione e, contestualmente, valutare l'opportunità di ripartire gli spazi lasciati vacanti consentendo agli operatori presenti nella medesima area di ottenere spazi aggiuntivi che vadano ad ampliare le aree già concessionate a ciascuno di loro.

Art.12 Orari e chiusure

1. Gli orari di inizio e fine dell'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica sono stabiliti con ordinanza sindacale e possono essere modificati in ogni momento per motivi di pubblico interesse;

2. Sempre con ordinanza sindacale sono disciplinate le giornate di chiusura delle attività di commercio su area pubblica, con la sola eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.

3. I punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica osservano gli orari e le chiusure secondo quanto disciplinato dall'accordo nazionale sottoscritto dalle Associazioni di categoria con la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

TITOLO II – MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 13 Mercato

1. I mercati sono gestiti dal Comune, assicurando l'espletamento delle attività e l'erogazione dei servizi necessari al loro funzionamento. L'attività di vendita è effettuata da operatori abilitati al commercio su area pubblica in posteggi definiti dal Piano e assegnati in concessione secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Art. 14 Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nei posteggi viene effettuata per via telematica.

2. Nelle more della generale adozione del sistema di registrazione per via telematica, la registrazione delle presenze viene effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, prima dell'inizio dell'orario di vendita.
3. L'operatore è tenuto, ai fini della registrazione, a essere presente nel posteggio entro l'orario di inizio occupazione e vendita e per tutta la durata dell'orario di occupazione.
4. Nel caso in cui eventi documentati, gravi ed eccezionali comportino l'assenza dal posteggio, o l'interruzione anticipata dell'attività di vendita, essa è da considerarsi giustificata.
5. In particolare, in caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun concessionario di posteggio di commercio su area pubblica dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di aprire la propria attività e le modalità operative più consone al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento del banco dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di posteggi in prossimità di alberi, i concessionari non dovranno montare le proprie strutture né avviare le proprie attività.
6. In caso di allerta meteo codice rosso, tutti concessionari di posteggio di commercio su area pubblica non dovranno montare le proprie strutture e **svolgere** le proprie attività.
7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 non sarà registrata l'assenza dell'operatore.

Art. 15 Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi (“spunta”)

1. Le presenze maturate in ciascun mercato o fiera dagli operatori non titolari di posteggio sono finalizzate alla redazione di graduatorie utili ai fini della spunta, in accordo con quanto previsto dal Codice all'art. 37 comma 7. Solo per i mercati dove le graduatorie non sono aggiornate in tempo reale attraverso la registrazione telematica delle presenze, le graduatorie sono approvate annualmente con provvedimento dirigenziale.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi è effettuata nel rispetto delle caratteristiche del posteggio definite dal Piano. I posteggi oggetto di riserva devono essere assegnati in via prioritaria a spuntisti aventi gli stessi requisiti previsti per quel posteggio.
3. Qualora un operatore spuntista non si presenti al mercato per più di due anni solari, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale e senza che sia stata inviata al SUAP idonea documentazione che ne giustifichi l'impedimento, si procede alla sua cancellazione dalla graduatoria relativa al mercato in questione.
4. L'assegnazione temporanea è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature o arredi, o su cui insistono chioschi di proprietà del concessionario, nei posteggi stagionali, fuori mercato e raggruppamenti turistici.

Art. 16 Mercati Straordinari

1. È previsto lo svolgimento di mercati straordinari nei giorni: 2 Giugno, 24 giugno, 1° novembre, 8 Dicembre e nelle 2 domeniche precedenti il Natale;
2. Nei giorni in cui sono previsti mercati straordinari può essere svolta attività di vendita in tutti i mercati. In caso alcuni mercati straordinari registrino presenza inferiori al 50% dei concessionari autorizzati, la Giunta comunale può stabilirne la chiusura per gli anni successivi;
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori che costituiscono l'organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato senza riassegnazione dei posteggi.
4. Quando il mercato straordinario si svolge nelle giornate domenicali, è autorizzato a esercitare l'attività di vendita l'organico del medesimo mercato di uno dei giorni della settimana, individuato dagli uffici comunali competenti in materia di commercio su aree pubbliche, secondo un principio di rotazione annuale.

Art. 17 Circolazione pedonale e veicolare

1. Nei giorni e negli orari di svolgimento dell'attività commerciale, compreso allestimento e disallestimento, le aree dedicate alle attività di commercio su area pubblica sono interdette alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, secondo le modalità indicate in apposite ordinanze della Direzione competente in materia di mobilità.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni.
3. Deve essere comunque assicurato con continuità il passaggio dei mezzi di emergenza e di soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1, è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, a eccezione di quelli in uso ai soggetti portatori di disabilità motorie che necessitano di ausili per il movimento (carrozine elettriche e/o a motore) e dei mezzi di soccorso.

Art.18 Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano. Per l'assegnazione dei posteggi fuori mercato vigono le stesse disposizioni per l'assegnazione di posteggi su area pubblica.
2. I posteggi fuori mercato non sono soggetti a spunta.
3. È vietata la collocazione di strutture non facilmente amovibili eccezion fatta per le strutture individuabili come "chioschi" espressamente autorizzate e previste dal Piano.
4. Nei posteggi fuori mercato e nei "chioschi" ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico rispetto a quello autorizzato e risultante dagli atti dell'Amministrazione.

Art. 18 BIS Chioschi

1. Nelle aree individuate nelle schede del Piano relative ai chioschi ed edicole possono essere installati manufatti afferenti alla tipologia dei chioschi, aventi le seguenti specifiche caratteristiche:
 - a. TIPOLOGIA A - Chioschi di vendita di generi alimentari che possono ospitare, oltre alla vendita di generi alimentari, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (garantendo il rispetto delle norme vigenti in materie igienico sanitarie) e, se dotati di servizi igienici a disposizione della clientela, possono ritenersi equiparati ad attività di pubblico esercizio e pertanto prevedere la concessione di suolo pubblico per l'installazione di tavoli e sedie adibiti al ristoro all'aperto (ove compatibile con lo stato dei luoghi), secondo la normativa comunale di riferimento;
 - b. TIPOLOGIA B - Chioschi di vendita di generi alimentari (anche in possesso di autorizzazione all'attività accessoria di somministrazione) per i quali, dato il contesto in cui si inseriscono, è possibile prevedere, oltre al manufatto, la sola installazione di mensole di varia natura, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata, salva diversa disposizione regolamentare in materia di occupazioni per il ristoro all'aperto;
 - c. TIPOLOGIA C – Chioschi adibiti alla vendita di generi vari (non alimentari) con specifiche specializzazioni merceologie definite nelle schede di Piano;
 - d. TIPOLOGIA D: Chioschi per la vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica su area pubblica (edicole) ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento;
2. Tutte le succitate tipologie di manufatti devono garantire un inserimento armonico nel contesto storico architettonico circostante, adattando forma e misure allo stato dei luoghi e a eventuali prescrizioni dell'Amministrazione (sentito, ove previsto dalla normativa vigente, il parere della locale Soprintendenza);

3. Con riferimento ai chioschi inseriti in aree a verde pubblico e parchi, in caso di nuovi locali/manufatti o ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti devono essere rispettate le disposizioni di cui agli art. 29 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione allegate al vigente Regolamento Urbanistico;

4. Le caratteristiche strutturali ed estetiche dei chioschi verranno valutate in sede progettuale, anche sulla base delle dimensioni e caratteristiche previste per ciascun posteggio negli atti di indirizzo della Giunta comunale e nei conseguente avviso per l'avvio di una procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione dei nuovi posteggi. Tuttavia, se il chiosco è collocato in un'area pubblica soggetta a interventi di riqualificazione e/o restyling approvati dall'Amministrazione comunale, il cui progetto preveda opere di arredo, compresi chioschi, al fine di garantirne un inserimento organico e funzionale, i titolari del chiosco dovranno attenersi a quanto previsto nel progetto comunale.

5. Eventuali modifiche/rinnovamenti o spostamenti dei manufatti potranno essere accolte dall'Amministrazione comunale solo dopo attenta verifica della compatibilità del progetto con lo stato dei luoghi e il parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui al comma 8

6. Le installazioni di nuovi chioschi di cui al comma 1 devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- a) l'installazione è consentita purché il chiosco non costituisca intralcio diretto o indiretto alla circolazione di pedoni e veicoli, non limiti la visibilità delle strade e della segnaletica stradale;
- b) i chioschi devono essere conformi alle disposizioni igienico-sanitarie e non devono essere in contrasto con vincoli ambientali o norme urbanistiche che ne vietino espressamente l'installazione;
- c) i chioschi possono essere collocati solo nelle aree individuate dal Piano o, per l'ampliamento di attività esistenti, previo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) nelle aree verdi, l'Amministrazione comunale può prevedere il rilascio della concessione di suolo pubblico a condizione che il titolare del chiosco si accoli l'onere di svolgere alcuni servizi di interesse pubblico quali, a titolo di esempio, cura e pulizia dell'area, apertura e chiusura dell'area, gestione di servizi) definiti in specifiche convenzioni con le direzioni comunali competenti;
- e) nel rispetto delle norme del Codice della Strada, e in particolare dell'art. 20, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, di norma in adiacenza di fabbricati nel rispetto delle distanze definite dalle norme civilistiche, sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio dei portatori di handicap di almeno due metri antistanti il chiosco stesso; sulle strade a intenso flusso pedonale e/o in virtù della tipologia di attività svolta nel chiosco stesso, lo spazio di 2 metri potrà essere proporzionalmente aumentato dall'Amministrazione comunale;
- f) qualora il fronte di vendita sia rivolto verso il corridoio di transito pedonale, l'installazione dovrà garantire le misure di cui alla lettera e) tenendo conto anche dello spazio di sosta dei clienti.
- g) Nessun manufatto potrà essere installato in corrispondenza di fermate del trasporto pubblico locale (salvo lo stato dei luoghi garantisca un sufficiente spazio per lo stationamento degli utenti del servizio e dei clienti del chiosco);
- h) La distanza dell'installazione da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, dovrà essere non inferiore a quanto previsto dal nuovo Codice della strada; in ogni caso l'occupazione del suolo, deve essere posta in modo da non intralciare e impedire la visibilità;

- i) I chioschi sono vietati ovunque se la loro installazione contrasta con le normative vigenti e in tutti i casi in cui gli stessi intralcino la viabilità veicolare e pedonale e /o contrastino con il decoro urbano, igiene, sicurezza, ordine pubblico e/o pubblico interesse.

7. Per i chioschi già presenti su suolo pubblico alla data di approvazione delle presenti disposizioni e oggetto di regolare titolo abilitativo/concessorio, restano vigenti le condizioni e le caratteristiche già in essere sino alla scadenza del relativo titolo concessorio, salvo sopraggiunte modifiche dello stato dei luoghi, esigenze legate alla tutela del decoro urbano, igiene, sicurezza, ordine pubblico e/o pubblico interesse.

8. Per installare e avviare l'attività in nuovi i chioschi su area pubblica, o la modifica di quelli esistenti, è necessario ottenere:

a) Parere preliminare positivo sul progetto di realizzazione o rinnovamento della struttura espresso dall'Amministrazione Comunale. Detto parere viene espresso in sede di Conferenza dei Servizi, composta dalle Direzioni ed Enti competenti, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. La Conferenza dei Servizi (svolta in modalità sincrona o asincrona) è composta dai responsabili delle seguenti Direzioni comunali ed Enti:

- Responsabile del Servizio Commercio su aree pubbliche (o suo delegato) con funzioni di coordinatore;
- Rappresentante della Direzione Urbanistica- servizio Edilizia;
- Rappresentante della Direzione Mobilità
- Rappresentante Azienda Sanitaria Locale ove competente;
- Rappresentante della Locale Soprintendenza (in caso di installazioni nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del vigente Codice dei Beni Culturali – D.lgs 42/2004)
- Rappresentanti di altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici.

b. permesso di costruire

c. concessione di suolo pubblico

d. titolo abilitativo all'attività commerciale o di somministrazione;

9. In caso di installazione di chioschi (nuovi o rinnovati), a garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nei atti concessori, il soggetto autorizzato dovrà presentare apposite garanzie a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi, finalizzate al rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura da parte dell'Amministrazione (in caso di inadempienza da parte del titolare), nonché alla copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ecc...) sia in fase di allestimento che di svolgimento dell'attività commerciale;

10. In caso di cessazione dell'attività, decadenza o revoca del titolo abilitativo e/o del titolo concessorio di suolo pubblico, il titolare del chiosco è tenuto alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi entro 90 giorni dalla data di cessazione o dalla notifica del provvedimento definitivo di decadenza/revoca e intimazione alla rimozione (salvo differente termine fissato dall'Amministrazione);

11. In caso di inadempimento entro i termini fissati di cui al precedente comma, la rimozione e il ripristino dell'area sarà effettuato in danno a carico del titolare dall'Amministrazione comunale, a valere sulle polizze fidejussorie a garanzia, di cui al comma 9, o, ove non istituite, attivando le procedure per il recupero del credito previste dalla normativa vigente;

12. L'importo delle garanzie sarà individuato dall'Amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo concessorio sulla base di una stima degli importi per i danni e il ripristino del suolo pubblico e il costo per la rimozione e smaltimento del chiosco.

13. Per i nuovi chioschi o per la riprogettazione di chioschi già esistenti, potrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale l'allestimento di stalli di sosta o segnaletica verticale o orizzontale al fine di ridurre l'impatto sulla viabilità e la sosta o di rendere maggiormente fruibile l'area. Le spese per la realizzazione di tali interventi restano in ogni caso a totale carico del titolare del chiosco.

Art. 19 Posteggi “stagionali”

1. I posteggi sono definiti “stagionali” quando l'attività di vendita è consentita soltanto in alcuni periodi dell'anno.
2. Le principali tipologie di posteggi stagionali sono:
 - a) dal 1° ottobre al 31 Marzo, vendita esclusiva di caldarroste, semi, frutta secca;
 - b) dal 1° aprile al 30 Settembre, vendita esclusiva di anguria, melone, cocco, frutta fresca, acqua e bibite.
 - c) dal primo venerdì di dicembre al 5 gennaio, vendita di alberi di Natale, dolciumi, palloncini e articoli da regalo.
3. Gli operatori concessionari di posteggi “stagionali” per la vendita di angurie e di alberi di Natale, in considerazione dell'ingombro delle merci poste in commercio, sono autorizzati a non rimuovere le strutture utilizzate al termine dell'orario di vendita giornaliero, purché le medesime non occupino superficie maggiore di quella concessionata, siano rispondenti al decoro urbano e conformi alle prescrizioni di ordine igienico sanitario dettate dalla competente azienda sanitaria.
4. Sui posteggi stagionali non sono consentite le occupazioni giornaliere e/o operazioni di “spunta”.
5. Al termine del periodo stagionale di concessione, è fatto obbligo agli operatori di rimuovere qualsiasi struttura, materiale e/o attrezzatura, lasciando l'area completamente sgombra.
6. Per i posteggi stagionali, non è consentito alcun ampliamento del periodo di operatività, né trasformazione da “stagionali” in “permanenti”, con validità, cioè, per l'intera annualità, né è ammessa variazione o integrazione dei prodotti commerciabili.
7. In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola nei mercati, possono essere previsti nel Piano posteggi stagionali da assegnare a imprenditori agricoli professionali.
8. Sono fatti salvi diversi periodi concessi come appare dagli atti. Dell'amministrazione.

TITOLO III – RAGGRUPPAMENTI

Art. 20 Raggruppamenti Turistici

1. Per raggruppamento turistico si intende l'insieme dei posteggi che si snodano con continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale individuati dal Piano e caratterizzati da specializzazioni merceologiche essenzialmente rivolte al turismo;
2. Relativamente all'esposizione delle merci e alle caratteristiche delle strutture di vendita utilizzabili sui posteggi dei raggruppamenti turistici, si applica quanto disposto agli artt. 21 e 22;
3. Data la specificità dell'esercizio del commercio non sono ammesse “spunte” per i posteggi occasionalmente liberi;
4. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e allo scopo di riqualificare e ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l'ipotesi di migrazione di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione.

Art. 21 Disposizioni in materia di categorie merceologiche nei raggruppamenti turistici: la tipicità

1. Con il presente articolo si disciplinano le categorie merceologiche che possono o debbono essere oggetto di vendita nei banchi dei raggruppamenti turistici. Tali categorie devono essere ispirate a principi di bellezza, decoro, tradizione, storicità e anche innovazione di qualità, comunque coerenti con la bellezza dei luoghi su cui insistono i raggruppamenti. Tali principi si realizzano con le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, sui banchi dei raggruppamenti turistici sono posti in vendita prodotti realizzati, lavorati e confezionati nel rispetto della filiera fiorentina, toscana e italiana, con preferenza per le produzioni regionali di artigianato riconducibili a iniziative regionali promozionali.
3. In merito a quanto disposto al comma 2, è disposto che l'esposizione dei prodotti di filiera locale, regionale e nazionale sopra descritti deve essere effettuata rispetto alla superficie del banco nella misura minima del 30% entro 1 anno dall'entrata in vigore del Regolamento, del 60% entro 2 anni dall'entrata in vigore del Regolamento con le stesse modalità e del 100% entro 3 anni dall'entrata in vigore del Regolamento.
4. In alternativa al rispetto delle superfici di vendita previste al comma 2, i titolari delle concessioni possono presentare, un progetto di offerta di vendita della merce volto a valorizzare le esigenze di bellezza, decoro, tradizione, storicità o di innovazione di alta qualità, che sarà valutato dall'Amministrazione comunale.
5. Con delibera della Giunta, da adottare entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è istituita una Commissione alla quale partecipano associazioni di categoria ed enti interessati ed esperti del settore, con il compito di sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale:
 - a) i criteri e i requisiti di appartenenza alla filiera di cui ai commi 2 e 3;
 - b) i criteri e le altre modalità di valutazione dei progetti di cui al comma 4;
 - c) il modello del banco architettonico comprese le caratteristiche del telone di copertura, di cui all'articolo 22, secondo canoni estetici di particolare pregio e bellezza e al contempo funzionali per l'esercizio dell'attività.
6. In ogni caso, gli articoli esposti sono forniti di cartellino di vendita con l'indicazione del prezzo applicato e di etichetta contenente, fra le altre, le informazioni relative alla provenienza e alle caratteristiche del prodotto. L'etichetta contiene la chiara e comunemente intelligibile indicazione delle materie prime che li compongono. Gli esercenti adeguano a detta prescrizione la merce offerta in vendita, entro sei mesi dall'approvazione del Piano.

Art. 22 Il “Banco fiorentino”

1. Ciascun banco dei raggruppamenti turistici deve rispettare il modello architettonico definito dalla commissione di cui all'articolo 21, comma 5.
2. Ciascun banco dei cassettaï, dei fondini, dei posteggi fuori mercato e ciascun chiosco del centro storico deve rispettare le caratteristiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.
3. Il banco conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo e del successivo disciplinare di Giunta è requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività e deve essere pertanto adeguato entro il secondo anno dall'adozione del Piano.
4. La conformità del banco al modello architettonico o alle caratteristiche prescritte costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della relativa attività. I titolari delle concessioni sono tenuti a effettuare i necessari adeguamenti entro due anni dall'entrata in vigore del Piano. Il mancato adeguamento entro il termine prescritto comporta la decadenza della concessione.

Art. 23 Attività promozionale e utilizzo del marchio

1. Al fine di programmare adeguate azioni di promozione, gli operatori di ciascun raggruppamento potranno costituirsi in associazione. Lo statuto dell'associazione dovrà essere inviato all'amministrazione comunale entro un anno dall'approvazione del Piano.

2. A ciascun raggruppamento costituito in associazione, verrà concesso in uso il relativo marchio di proprietà comunale secondo i termini e le modalità specificate in apposito disciplinare.

Art. 24 Raggruppamenti Straordinari

1. Per raggruppamento straordinario si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità dello Stadio comunale "Franchi" e del Palasport Mandela Forum di Viale Paoli, sui quali è autorizzato l'esercizio dell'attività di vendita solo in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, culturali o musicali organizzate all'interno delle suddette strutture, con esclusione delle manifestazioni a carattere commerciale, religioso o politico.
2. Sui posteggi del "Raggruppamento Stadio" e del "Raggruppamento Palasport", per motivi di viabilità, interdizione o limitazioni di traffico veicolare, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, è vietata l'occupazione occasionale e giornaliera, pertanto, in assenza del concessionario, devono rimanere liberi.
3. Per le motivazioni sopra richiamate, i posteggi che dovessero rendersi vacanti per rinuncia dell'assegnatario, o per altro motivo, (revoca o decadenza) saranno oggetto di apposito bando di migliororia e qualora non assegnati verranno definitivamente soppressi dall'organico del Raggruppamento relativo.
4. L'accesso dei concessionari all'area di vendita per il raggruppamento Palasport Mandela Forum è consentito quattro ore prima dell'inizio programmato della manifestazione, ed entro due ore dal termine, l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da mezzi e rifiuti di qualsiasi tipo.
5. Per il raggruppamento stadio l'accesso all'area di vendita dei concessionari è consentito quattro ore prima dell'inizio della manifestazione. Qualora si verificassero concomitanze di orari per particolari manifestazioni il rionale Fanti dovrà smontare quattro ore prima dell'inizio della manifestazione al fine di consentire la pulizia dell'area prima dell'insediamento del raggruppamento stadio.

Art. 25 Raggruppamenti di Servizio

1. Per raggruppamento di servizio, si intende l'insieme dei posteggi istituiti in prossimità e a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale agli usi cui la struttura medesima è adibita, individuati nel Piano o in appositi bandi.
2. È esclusa l'occupazione giornaliera dei suddetti posteggi occasionalmente vacanti.

TITOLO IV - TURNI COMMERCIALI

Art. 26 Definizione

1. Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi non alimentari, con precisa e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone diverse del territorio comunale. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma a una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita "turno".

Art.27 Funzionamento

1. La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità e orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.

3. In accordo con l'art.15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.

4. Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.

Art. 28 Individuazione dei turni

1. I turni commerciali esistenti sul territorio comunale sono esclusivamente: il turno cassetta, e il turno fondini.

2. Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.

3. I turni pennai, imbonitori e illustratori nella prima applicazione del Piano verranno assorbiti secondo i seguenti indirizzi: i pennai nei raggruppamenti turistici, gli illustratori e imbonitori nel mercato delle Cascine e/o nei mercati rionali

4. Per le finalità di cui al comma 3, saranno formulate graduatorie dei turni sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese come operatore del commercio su area pubblica, maturata anche in maniera discontinua dal titolare della concessione e dal suo dante causa; la scelta del mercato in cui trasferirsi - in base alle disponibilità definite dall'Amministrazione sarà effettuata sulla base di tale graduatoria;

TITOLO V – MERCATI COPERTI

Art. 29 Mercati coperti

1. I mercati coperti gestiti dall'Amministrazione sono il "Mercato Centrale di San Lorenzo", il "Mercato di Sant'Ambrogio" e il "Mercato delle Pulci".

2. Nel presente titolo si trattano anche i posteggi nei 4 box del "Mercato rionale delle Cure" eccezion fatta per l'articolo 35.

Art. 30 Posteggi nei mercati coperti alimentari

1. Non è consentito, anche per ragioni di sicurezza e garanzia del transito pedonale, ai titolari di concessione per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nei mercati coperti occupare aree esterne al perimetro dei singoli posteggi concessionati, nemmeno quando si tratta di aree comuni adiacenti. Non rientrano in tale divieto gli eventuali oggetti assimilabili a rifiniture del banco, quali mensole di varia natura o profili tondeggianti del banco stesso, purché non comportino appoggi a terra, non siano accompagnati da strumenti, quali sedie e tavoli, che occupino aree non assegnate e non superino una profondità massima di 45 cm, individuata come proiezione al suolo della parte aggettante rispetto all'area concessionata. L'autorizzazione di installazioni oggi non previste su richiesta del concessionario è rilasciata dalla Direzione Attività Economiche e Turismo ai sensi del successivo comma 4 e alle condizioni di cui sopra, purché non costituiscano intralcio al transito pedonale e al passaggio degli strumenti per il carico-scarico dei prodotti.

2. I titolari devono provvedere alla raccolta di rifiuti e imballaggi derivanti dall'esercizio dell'attività, e al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori appositamente predisposti. Al termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati completamente sgombri da scarti alimentari e rifiuti di qualsiasi tipo.

3. Le strutture di vendita con cui viene effettuata l'occupazione di suolo pubblico sono integralmente di proprietà dei singoli titolari, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 33.

4. Qualsiasi modifica alle strutture di vendita deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione Attività Economiche, previo nulla osta della Direzione Servizi Tecnici e ove necessario della locale Sovrintendenza.

5. Il titolare di concessione nei mercati di cui al Titolo V del presente Regolamento, qualora acquisisca un ulteriore posteggio contiguo al posteggio già concesso potrà richiedere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione a unire i posteggi mantenendo, tuttavia, titoli concessori separati.

6. Eventuali spazi allestiti per il consumo sul posto potranno essere condivisi e fruiti dai clienti di entrambe le attività concessionarie, nel rispetto, però, delle disposizioni indicate nelle relative schede del Piano inerenti ciascun singolo mercato coperto.

Art. 31 Normativa igienico-sanitaria

1. Nell'esercizio dell'attività è fatto obbligo agli operatori di osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia igienico-sanitaria previste dalla vigente normativa. Gli operatori, pertanto, devono in qualsiasi momento risultare in possesso della autorizzazione e abilitazione sanitaria prevista in relazione ai generi posti in vendita e alla attività di preparazione e/o somministrazione eventualmente svolta.

Art. 32 Specializzazioni merceologiche

1. Nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant'Ambrogio e nei box del Mercato delle Cure è autorizzata la vendita dei soli generi alimentari, salvo diversa indicazione espressamente inserita nei titoli di concessioni di suolo pubblico, a esclusione della vendita di oggetti promozionali dei mercati stessi negli spazi assegnati ai Consorzi/Associazioni, secondo le disposizioni espresse nella relativa scheda del Piano inerente il Mercato o nella convenzione stipulata con il Comune ai sensi dell'art.35;

2. Al fine di mantenere una buona combinazione di offerta e/o la tipicità dei mercati stessi, le attività commerciali all'interno dei mercati di cui al presente titolo non possono modificare la specializzazione merceologica dei prodotti offerti rispetto a quanto espressamente riportato sugli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e sulle relative concessioni di suolo pubblico, rilasciati nel rispetto delle disposizioni indicate nelle schede del Piano inerenti ciascun mercato, salvo deliberazione consiliare di aggiornamento delle suddette prescrizioni;

3. Abrogato con DC /2023/31

4. Per i motivi di cui ai precedenti commi, non saranno autorizzati ampliamenti nel numero delle attività di somministrazione attualmente presenti nei mercati coperti di San Lorenzo e di Sant'Ambrogio, né saranno concedibili tali trasformazioni nei box del Mercato delle Cure.

5. Nel "Mercato delle Pulci" sono commerciabili esclusivamente oggetti di antiquariato, arte e modernariato.

6. Abrogato con DC /2023/31

7. Abrogato con DC /2023/31

8. I posteggi, se tornano nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno riassegnati tramite procedura a evidenza pubblica; i nuovi concessionari dovranno mantenere la commercializzazione di prodotti dello stesso genere merceologico originario, che sarà espressamente indicato negli atti di autorizzazione al commercio su area pubblica e delle relative concessioni di suolo pubblico.

9. Se la procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari di posteggi si conclude senza provvedimenti di concessione, le aree rimaste libere possono essere assegnate, temporaneamente e a titolo oneroso, al Consorzio/Associazione di cui all'art.35 per un periodo massimo di tre anni per attività comuni di gestione e promozione del Mercato. Dopo tale periodo, il Comune provvederà ad avviare nuova procedura a evidenza pubblica per l'individuazione di nuovi concessionari.

Art. 33 Attrezzature di vendita di proprietà comunale

1. Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso (anche limitatamente agli oneri di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria) dei relativi beni mobili elencati nell'atto.

Art. 34 Utilizzo dei posteggi e responsabilità

1. È assolutamente vietato introdurre o parcheggiare, in qualsiasi area del mercato, veicoli di qualsiasi genere, salvo quelli asserviti al mercato stesso solo se debitamente autorizzati allo scopo dalla Direzione Attività Economiche.

2. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.

3. Le aree concessionate all'interno dei mercati di cui al presente Titolo V, nonché gli spazi assegnati ai Consorzi di cui all'art. 35, devono essere allestiti e utilizzati per le finalità oggetto del titolo concessorio entro quattro mesi dall'assegnazione, pena la revoca della concessione stessa;

Art. 35 Gestione dei servizi comuni nei mercati coperti

1. Ai fini della gestione dei servizi comuni e delle manutenzioni nei mercati coperti i titolari dei titoli abilitativi al commercio sulle aree pubbliche ivi presenti si costituiscono in Consorzio e/o Associazione come condizione necessaria di accesso al titolo. Le regole del Consorzio e/o Associazione vincolano in ogni caso tutti gli operatori del mercato, pena l'adozione di provvedimenti restrittivi e interdittivi dell'attività, compresa la revoca del titolo concessorio.

2. La comunicazione di subentro nel titolo implica anche l'obbligo di partecipare al Consorzio e/o Associazione.

3. Il Consorzio e/o Associazione si convenzionano con l'Amministrazione Comunale per la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi e delle manutenzioni affidate;

4. Al Consorzio e/o Associazione possono essere assegnati a titolo oneroso spazi per la gestione del consorzio stesso e la valorizzazione e promozione del mercato.

TITOLO VI – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 Abilitazione all'esercizio dell'attività e modalità di svolgimento

1. Per quanto attiene all'esercizio dell'attività si fa rimando all'art. 38 del Codice.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante su mezzo mobile è consentito con esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Non è consentita alcuna occupazione di suolo pubblico, con eventuali banchi, sedie, sgabelli, tende ecc...

3. L'esercizio del commercio itinerante è interdetto ove la sosta dei veicoli sia non compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e a una distanza inferiore ai 300 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da mercati, fiere, posteggi isolati. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è inoltre interdetto nel territorio comunale compreso entro il seguente perimetro territoriale:

a) Ponte alla Vittoria – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le Belfiore – Rampa Spadolini – Via Cosseria – Via XX Settembre – Via del Ponte Rosso – P.za della Libertà – Viale Don Minzoni - Cavalcavia delle Cure – P.za delle Cure – Viale dei Mille – Viale M. Fanti – V.le Cialdini – Via Lungo l'Africo – V.le De Amicis – P.za Alberti – Via Piagentina – L.no del Tempio – L.no C. Colombo – P.te da Verrazzano – P.za Ravenna – L.no Ferrucci – P.za Ferrucci – Viale Michelangelo – P.le Michelangelo – Viale Galilei – Via di San Leonardo – P.le di Poggio Imperiale – V.le del Poggio Imperiale - Via Dante – Via Senese – Via

di Colombaia – Via di Santa Maria a Marignolle - Via Piana – Via di Bellosguardo- P.za e Via San Francesco di Paola - V.le Ariosto –V.le Aleardi – V.le Sanzio – P.za Pier Vettori – Via del Ponte Sospeso – P.za Gaddi – Ponte alla Vittoria;

b) è inoltre interdetto in tutto il Parco delle Cascine, da P.za Vittorio Veneto al torrente Mugnone fino al Piazzale dell'Indiano;

c) le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.

4. Non è consentito al mezzo di sostare nello stesso punto per più di 1 ora. Decorso tale periodo potrà essere effettuata una nuova sosta solo ad almeno 300 metri di distanza dall'area precedentemente occupata. L'attestazione della durata della sosta avverrà tramite sistema telematico, con autenticazione, all'inizio (check-in), e al termine dell'attività di vendita (check out), con preventiva acquisizione delle relative credenziali di autenticazione, presso il SUAP a decorrere dalla attivazione di tale sistema telematico.

5. È vietata la sosta di mezzi mobili su area pubblica per l'esercizio del commercio in forma itinerante dalle 19.00 alle 8.00.

6. Non è ammesso commercio itinerante nei giorni festivi nel Comune di Firenze.

TITOLO VII – FIERE, FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO SU AREA PUBBLICA

Art. 37 Definizione e funzionamento delle fiere

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

1. BIS Per fiera promozionali si intende una fiera finalizzata a promuovere o valorizzare specifiche aree urbane, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;

1. TER Le manifestazioni a carattere straordinario sono iniziative commerciali proposte da soggetti terzi e finalizzate alla promozione del territorio e/o di particolari merceologie, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sociali e sportive;

2. Le fiere e le fiere promozionali possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, oppure, conformità alla vigente normativa regionale, può essere previsto l'affidamento di alcuni servizi, o della complessiva gestione delle fiere, a soggetti esterni all'Amministrazione.

Art. 38 Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale

1. Per la partecipazione alle fiere sono rilasciati titoli temporanei di esercizio ai singoli operatori sulla base di graduatorie, distinte per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulate a seguito di pubblicazione di appositi bandi secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 37 del Codice regionale;

2. In ogni fiera, a ogni soggetto giuridico non possono essere rilasciate più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.

3. Per le modalità di spunta si rimanda a quanto disposto all'art. 37 comma 7 del Codice.

4. Per la definizione di presenze nella Fiera si rimanda a quanto previsto all'art. 32 lettera j) del Codice.

5. Per l'acquisizione della presenza, si rimanda a quanto previsto al comma 10 dell'art. 37 del Codice.

6. Per le fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rimanda alla disciplina prevista dal Codice.
7. Il Comune di Firenze emette bandi per il rilascio di titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica, aventi validità decennale, relativi ai posteggi nelle fiere gestite direttamente dall'amministrazione comunale a partire dall'anno successivo all'approvazione della relativa sezione del Piano;
8. Anche per le fiere si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazione di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;

Art. 39 Criteri, presenze e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali, in caso di gestione diretta da parte dell'Amministrazione comunale

1. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciati titoli temporanei di esercizio del commercio su area pubblica aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, sia a operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a imprenditori individuali, o società regolarmente costituite, purché iscritti nel registro delle imprese, e in regola con gli obblighi contributivi;
2. Per l'individuazione degli operatori a cui rilasciare i titoli temporanei è pubblicato uno specifico bando sulla Rete Civica Comunale dandone comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali dei commercianti sulle aree pubbliche.
3. Stante la peculiarità di ciascuna fiera promozionale, l'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi (spunta) può essere o meno prevista dal relativo bando.
4. Anche per le fiere promozionali vige il criterio di cui all'art. 38, comma 2 relativo al numero di concessioni per ciascun soggetto;
5. Anche per le fiere promozionali si applica quanto previsto all'art. 14, commi 5, 6 e 7 con riferimento a situazioni di allerta segnalate dal servizio di protezione civile;

Art. 40 Affidamento gestione delle fiere e fiere promozionali

1. In caso la Giunta stabilisca, con proprio atto, le linee di indirizzo per l'affidamento (anche pluriennale) di alcuni servizi, o della complessiva gestione, di una o più fiere o fiere promozionali (descritte nelle relative schede del Piano) a soggetti esterni, tali soggetti dovranno essere individuati secondo procedure di evidenza pubblica tra soggetti senza scopo di lucro e associazioni di categoria a livello locale, tenendo conto anche dei seguenti indirizzi:
 - a) maggior prossimità e presenza sul territorio
 - b) maggiore esperienza nella organizzazione e gestione di fiere e fiere promozionali nell'ambito comunale;
 - c) qualità del piano di promozione e comunicazione proposto per la valorizzazione della fiera o della fiera promozionale;
 - d) linee e modalità di gestione del piano sicurezza;
 - e) originalità complessiva della proposta organizzativa, con particolare riguardo alle attività collaterali proposte
 - f) qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;
 - g) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;
 - h) impegno a destinare un posteggio, gratuitamente, ad associazioni di volontariato.
2. Il soggetto gestore individuato dovrà attenersi a procedure di evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori che parteciperanno alle diverse fiere promozionali a lui affidate, individuando i partecipanti secondo i criteri generali previsti all'art. 36 del Codice, i criteri previsti all'art. 38 e 39 del presente regolamento, nonché gli specifici indirizzi indicati dall'Amministrazione comunale nel bando di cui al comma 1;

3. Il soggetto gestore dovrà altresì acquisire e conservare autocertificazioni da parte degli assegnatari attestanti:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio su area pubblica,
- b) il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica e gli eventuali adempimenti sanitari, nonché il possesso dei titoli abilitativi degli imprenditori individuali, o delle società, ammessi a partecipare alle fiere promozionali e alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.
- c) la regolarità contributiva (DURC/INAIL)
- d) di non avere pendenze relativamente ai tributi e ai canoni del Comune di Firenze

4. L'elenco degli operatori individuati dall'organizzatore, deve essere trasmesso al SUAP unitamente all'istanza finalizzata al rilascio della concessione generale di suolo pubblico e contestuale autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale, per l'effettuazione delle verifiche in ordine alle autocertificazioni acquisite.

5. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno sette giorni lavorativi prima dell'inizio della fiera o fiere promozionale, per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.

Art. 41 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e commercio su area pubblica in occasione di manifestazioni non commerciali

1. Possono essere autorizzate manifestazioni commerciali a carattere straordinario, promosse da soggetti, terzi al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate aree della città;
- b) valorizzare iniziative di aggregazione e animazione, culturali e sportive.

2. La fattibilità tecnica di ogni manifestazione commerciale straordinaria proposta all'approvazione della Giunta comunale, deve essere preventivamente valutata da una Conferenza di servizi che veda la partecipazione di referenti di tutte le Direzioni competenti a esprimere un parere;

3. Al fine di poter elaborare una calendarizzazione, anche pluriennale, delle manifestazioni commerciali straordinarie, ciascun soggetto proponente potrà presentare le proprie proposte secondo le modalità indicate in uno specifico avviso che preveda almeno due scadenze annuali. Ogni proposta di manifestazione commerciale straordinaria dovrà evidenziare in particolare i seguenti elementi

- a) la presentazione dell'associazione/soggetto organizzatore;
- b) l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti, realizzati in ambito comunale;
- c) il piano di promozione/ comunicazione;
- d) la relazione tecnica delle attività e modalità operative, comprensive di datee luoghi richiesti;
- e) le planimetrie dell'intera area interessata, e comunque che dimostrino i requisiti igienico-sanitari necessari;
- f) linee e modalità del piano sicurezza;
- g) sostenibilità organizzativa ed economica della parte del soggetto proponente;
- h) i rendering per verificare la qualità e impatto estetico degli allestimenti con particolare riferimento alla coerenza delle strutture proposte con il contesto storico e architettonico delle piazze in area UNESCO;
- i) valorizzazione degli operatori con particolare riguardo ai soggetti operanti nel settore dell'artigianato e del commercio legato al territorio toscano;
- j) impegno a destinare spazi, gratuitamente, ad associazioni di volontariato;

4. La Conferenza di servizi, di cui al comma 2, valuterà le richieste ricevute secondo gli elementi elencati, eventuali altri criteri previsti nell'avviso di cui al comma 3, il numero di fiere e manifestazioni già programmate e la conseguente sostenibilità e compatibilità dell'iniziativa, tenendo conto anche dei pareri dei presidenti dei quartieri interessati.
5. La Giunta, tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza di servizi, potrà, con proprio atto, definitivamente accogliere le manifestazioni commerciali straordinarie proposte, ove ne individui l'interesse pubblico, determinando il loro definitivo inserimento nella calendarizzazione complessiva di cui al comma 3;
6. A seguito dell'inserimento della proposta nella calendarizzazione, ai sensi del precedente comma 5, l'organizzatore dovrà presentare specifica istanza al SUAP, unitamente all'elenco degli operatori partecipanti individuati dagli organizzatori medesimi, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico e le necessarie autorizzazioni.
7. L'organizzatore dovrà inoltre acquisire da parte degli operatori commerciali partecipanti, autocertificazione attestante: il possesso dei requisiti morali e professionali per esercitare il commercio, il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio, i titoli professionali, la regolarità contributiva. Tale documentazione deve essere conservata a cura dell'organizzatore ed esibita in caso di controlli. La documentazione relativa agli operatori alimentari è invece trasmessa al SUAP dall'organizzatore almeno 7 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria.
8. È altresì consentito, in accordo alle modalità e procedure di cui al presente articolo, l'effettuazione di attività temporanee di commercio su area pubblica ai soggetti individuati dagli organizzatori stessi nell'ambito di manifestazioni su suolo pubblico a carattere culturale, sportivo o ricreativo finalizzate alla miglior riuscita delle manifestazioni stesse;
9. In caso di allerta meteo codice arancione (rilevabile sul sito della protezione civile del Comune di Firenze), ciascun organizzatore dovrà responsabilmente valutare l'opportunità di allestire e avviare la manifestazione commerciale, individuando sotto la propria responsabilità le modalità operative più consone al fine di garantire la sicurezza e incolumità di clienti, operatori e passanti; prima di procedere all'allestimento o all'apertura della manifestazione, dovrà essere consultata la Rete Civica del Comune di Firenze in cui saranno pubblicate eventuali ordinanze e norme di comportamento; in caso di installazioni in prossimità di alberi, gli organizzatori non dovranno far montare le previste strutture o dovranno prevedere alla sospensione delle attività.
10. In caso di allerta meteo codice rosso, tutte le attività di commercio su area pubblica sono da considerarsi sospese e le eventuali strutture dovranno essere smontate o messe in sicurezza;

TITOLO VIII– VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA SU AREA PUBBLICA

Art. 42 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

1. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo secondo le modalità del punto vendita esclusivo, definito secondo quanto disposto all'art. 28 c. 1, lett. a) del Codice Regionale;
- 1) (BIS) Anche ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, i punti di vendita esclusivi devono attenersi in particolare alle seguenti modalità di vendita:
- a) prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - b) non esporre al pubblico giornali riviste e materiale pornografico;
 - c) garantire il pluralismo informativo e la parità di trattamento nella vendita di pubblicazioni registrate nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti;
 - d) non occupare ulteriori spazi oltre quelli espressamente concessionati, né collocare a terra merce, raccoglitori e/o espositori, a eccezione di massimo n. 5 porta locandine per l'esposizione delle prime pagina di altrettanti quotidiani o periodici.

e) Mantenere il chiosco/manufatto in buono stato di conservazione;

2. Nei punti vendita esclusivi, oltre alla vendita di stampa quotidiana e periodica e di prodotti di editoria, audio e video, è consentita la vendita in forma residuale di altri prodotti complementari, non alimentari, quali:

- a) articoli di cartoleria e cancelleria;
- b) carte geografiche e stradali, mappe;
- c) giocattoli;
- d) titoli di viaggio del trasporto pubblico locale (regionale);
- e) biglietti di cinema e teatri o eventi culturali e sportivi;
- f) prodotti di cui al comma 3 dell'art.12 della LRT 62/2018 per la vendita dei quali non sia previsto il possesso dei requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;
- g) articoli ricordo e da regalo;
- h) quanto espressamente individuato dall'Amministrazione comunale in relazione a servizi, progetti e manifestazioni;

2) (*BIS*) La superficie espositiva e di vendita destinata a tali prodotti complementari non può superare il 30% (come indicato anche nella Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 205493 del 12.12.2013); tale percentuale dovrà essere rispettata anche per la superficie del fronte vendita;

2) (*TER*) I titolari di punti vendita esclusivi potranno richiedere, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, la concessione di suolo pubblico aggiuntivo per attività temporanee di natura strettamente culturale (non relative al settore enogastronomico), secondo le modalità previste dal Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico;

2) (*QUATER*) L'Amministrazione può individuare, anche su indicazione della locale Soprintendenza, specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela del decoro e all'armonizzazione dell'attività e dei manufatti con il contesto paesaggistico;

2) (*QUINQUIES*) Le edicole su area pubblica situate fuori dall'Area UNESCO potranno adibire un lato del manufatto ogni tre (escluso il fronte vendita) a esposizione pubblicitaria, nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie;

2. (*SIIES*) I titolari delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica attive al momento dell'approvazione del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente Titolo entro 6 mesi dall'approvazione delle stesse;

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovraordinate di riferimento;

4. Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività;

5. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata;

6. Ferme restando le cause di decadenza del titolo abilitativo all'esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica (di cui all'art.125 del Codice), in caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente titolo è sempre prevista la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 43 comma 3; la violazione delle disposizioni di cui al comma 2bis sono considerate in ogni caso di particolare gravità prevedendo l'applicazione di quanto disposto all'art. 43 comma 4.

7. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e mantenere il decoro del Centro Storico, in virtù di quanto previsto dall'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dall'art. 1 c. 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222, le violazioni al presente titolo e all'art. 7 da parte di titolari di edicole poste all'interno dell'Area UNESCO, sono sempre considerate di particolare gravità prevedendo l'applicazione di quanto disposto all'art. 43 comma 4.

TITOLO IX – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI E SANZIONATORI

Art. 43 Provvedimenti interdittivi

1. Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale.
2. (Abrogato)
3. Nel caso di violazioni reiterate, come configurate dalla normativa regionale (stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni), a quanto disciplinato e previsto dal presente Regolamento e dal Piano, è disposta dall'Amministrazione comunale la sospensione dell'attività per un periodo di 10 giorni. In caso di ulteriore violazione dopo un periodo di sospensione nell'arco dei trecentosessantacinque giorni dall'ultima violazione, sarà disposto ulteriore periodo di sospensione elevato a 20 giorni;
4. Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l'immediata sospensione dell'attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico.
5. Oltre alle ipotesi di decadenza dei titoli abilitativi al commercio su area pubblica previste dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso
 - in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare;
 - in cui siano state rilevate dalle autorità preposte situazioni di sfruttamento del c.d. "lavoro nero" o con l'utilizzo di forme contrattuali improprie.
6. Per quanto attiene il canone di servizio dei mercati coperti, sarà motivo di decadenza una morosità superiore ai 3 mesi dalla data di ingiunzione al pagamento trasmessa dall'Amministrazione comunale. La posizione è considerata regolare anche qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute in base ai Regolamenti comunali vigenti.
7. L'adozione dei provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di posteggio investe tutta la pregressa attività collegata al titolo decaduto, nel senso che le presenze eventualmente maturate sono azzerate e non possono essere vantate e/o valutate né per la spunta né per l'assegnazione di altri posteggi.

Art. 44 Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni che disciplinano le attività del commercio su aree pubbliche all'interno del territorio del Comune di Firenze si applicano in ogni caso le sanzioni stabilite dalla normativa regionale di riferimento.
2. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche stabilite dalle normative di riferimento.
3. Gli esercenti sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo l'effettuazione di verifiche, sia presso il banco di vendita, nel posteggio del mercato, sia presso le attrezzature adiacenti.
4. Ove sia accertata l'infedeltà dell'etichettatura che attesta la provenienza dei prodotti si applicano in ogni caso le sanzioni pecuniarie previste dalle normative di riferimento.
5. Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle prescrizioni presenti nei titoli concessori/autorizzatori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali di legge, tenuto conto di quanto previsto da altri regolamenti e provvedimenti sindacali posti a tutela di determinate zone della città e/o di altri interessi generali.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 Vendita delle proprie opere d'arte o dell'ingegno a carattere creativo su area pubblica

1. Fatte salve la disciplina degli hobbisti di cui al Codice del Commercio Regione Toscana, la vendita o esposizione per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico è autorizzabile su suolo pubblico solo in base alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle Arti di Strada.

Art. 46 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 47 Garanzie per l'occupazione del suolo pubblico con manufatti non soggetti a rimozione quotidiana (chioschi e attrezzature di vendita assimilate)

1. Il rilascio di nuove concessioni per il commercio su area pubblica finalizzate all'installazione di manufatti/chioschi o altre attrezzature di vendita che non siano rimosse quotidianamente al termine dell'orario di attività, è subordinato alla costituzione di idonea garanzia sotto forma di deposito cauzionale o fideiussione bancaria, assicurativa etc. dell'obbligo di rimozione del manufatto e rimessa in ripristino dell'area al termine al venir meno del titolo concessorio.

Art. 48 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in essere e in scadenza alla data del 31 dicembre 2020, sono rinnovate per un periodo di dodici anni, e pertanto fino al 31 dicembre 2032, ai sensi della LR 62/2018, dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, alle condizioni indicate nelle "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche*" (*Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 25 novembre 2020*), secondo le modalità stabilite dalla Regione in applicazione di detta disposizione (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 9 dicembre 2020), nonché ai sensi dell'art. 11 della legge 30 dicembre 2023, n.214.

2. Sono oggetto del procedimento di rinnovo di cui al comma 1 le concessioni per l'esercizio del commercio su area pubbliche relativi a posteggi in mercati, raggruppamenti, posteggi isolati e chioschi, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di commercio su area pubblica da parte dei produttori agricoli, che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012.

3. I procedimenti di rinnovo della concessione, ai sensi della normativa di cui al precedente comma 1, sono avviati d'ufficio; in ogni fase dell'iter di rinnovo, le comunicazioni generali rivolte a tutti i titolari di concessione di commercio su area pubblica sono effettuate attraverso la pubblicazione di atti all'albo pretorio e sul suo sito istituzionale, nonché diffondendone notizia attraverso i media (ai sensi delle L.241/90, art. 8, comma 3);

4. I procedimenti di rinnovo delle concessioni vengono conclusi dal Comune successivamente all'approvazione del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 43 del Codice del Commercio (LR 62/2018) o della relativa sezione di esso; nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo i titoli in scadenza conservano la propria validità, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività.

5. Nell'ambito dei procedimenti avviati ai sensi del comma 3, ai titolari delle concessioni può essere richiesto di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro un termine assegnato, dichiarazioni (ai sensi del Dpr 445/2000, artt. 46 e 47) circa il possesso dei requisiti previste nelle succitate Linee guida ministeriali, e in particolare dei requisiti soggettivi (di cui al Dlgs 59/2010, art. 71), del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, del requisito della

regolarità contributiva, nonché dichiarazioni riguardanti l'assenza di posizioni debitorie dell'impresa nei confronti del Comune ed eventuali altri elementi necessari a consentire le verifiche propedeutiche all'effettivo rilascio del provvedimento finale di rinnovo della concessione. In caso di titolarità di più concessioni, potrà essere richiesta specifica indicazione delle concessioni per le quali il titolare intenda ottenere il rinnovo, stanti i limiti previsti nelle medesime Linee guida ministeriali.

6. Sulla base degli elementi di cui al comma 5, prima della conclusione del procedimento con il rilascio del rinnovo della concessione, il Comune procederà d'ufficio al controllo dei requisiti richiesti e alla verifica circa l'eventuale posizione debitoria dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione comunale stessa. In caso di esito negativo dei controlli effettuati, l'impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza (trasmesso dal Comune ai sensi della L.241/1990, art.7); trascorso tale termine, il Comune procederà alla conclusione del procedimento con atto espresso di rinnovo o di definitiva decadenza del titolo concessorio;

7. Il rinnovo della concessione non preclude, nei confronti delle concessioni oggetto di rinnovo, l'esercizio da parte del Comune dei poteri di pianificazione e regolamentazione dell'attività commerciale su area pubblica, ivi compresi quelli di stabilire nuove collocazione e/o diversi contenuti merceologici per le attività, nonché di disporre la revoca delle concessioni, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 43 della l.r. Toscana 23 novembre 2018, n. 62, dall'art. 52, comma 1-ter, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalle altre disposizioni vigenti.

8. La Giunta comunale, tenendo conto delle esigenze di tutelare l'ambiente, il patrimonio culturale, il decoro e la sicurezza urbana, e acquisito, ove necessario, l'assenso della Soprintendenza competente ai sensi degli artt. 21, 106, comma 2-bis e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sottopone al Consiglio Comunale, in uno o più atti separati, l'approvazione del nuovo Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contenente specifiche sezioni dedicate alle diverse tipologie di occupazione di suolo pubblico finalizzata all'esercizio dell'attività commerciale.

9. In coerenza alle previsioni del Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato, e di eventuali successivi aggiornamenti, sono comunicati ai titolari delle concessioni in essere, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni, entro i dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di: a) conferma dei contenuti delle concessioni in essere, con le eventuali prescrizioni in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e della legge regionale; b) rilocalizzazione o riconversione merceologica delle concessioni per esigenze di interesse pubblico;

10. Dopo la conclusione del procedimento di rinnovo ai sensi dei precedenti commi, resta salvo il potere dell'Amministrazione comunale di verificare, nei confronti dei titolari delle concessioni rinnovate, il mantenimento in essere dei requisiti previsti dalla presente normativa, dalle norme legislative nazionali e regionali, nonché dagli atti sub-legislativi regionali e nazionali vigenti in materia, e di avviare gli eventuali conseguenti provvedimenti di revoca dei relativi titoli concessori.

Art. 49 - Rinvii ed esclusioni

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento e nell'allegato Piano si rinvia alla normativa di riferimento sovraordinata.

2. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento le attività di commercio su posteggi in aree verdi.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività fieristico –espositive di cui al Capo X del Codice.

4. L'entrata in vigore di nuove normative europee direttamente applicabili, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 50 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato:
 - a) il "Regolamento Comunale per la Disciplina dello Svolgimento dell'Attività Commerciale sulle Aree Pubbliche" allegato 1) della Delibera CC n. 60/2008, restando in via transitoria vigente l'attuale Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui all'allegato 2 della Delibera CC n. 60/2008 fino all'adozione delle diverse sezioni del Piano;
 - b) l'articolo 10 del "Regolamento unico delle attività commerciali" (approvato con Deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 12.2.2018).

Art. 51 - Entrata in vigore

1. A norma dell'articolo 10 delle preleggi il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione all'albo pretorio.